

CONSIGLIO DI STATO

V Sezione, 6 febbraio 2007, n. 476

Annulla in parte T.R.G.A. - Trento, 27 marzo 2006, n. 103.

Il rappresentante di lista non ha un interesse qualificato a impugnare i risultati elettorali.

È escluso il diritto d'accesso alle schede elettorali, delle quali l'amministrazione ha la detenzione a titolo di custodia, che devono essere conservate in plichi sigillati e che possono essere esaminate da incaricati del giudice e in contraddittorio solo nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali previsti dalla legge a tutela dei candidati e degli elettori.

Omissis.

Gli appellanti ripropongono anche l'eccezione di carenza di legittimazione a ricorrere dell'avvocato ..., che ha dedotto, come titolo per ricorrere, la qualità di rappresentante della lista (alla quale appartenevano gli altri due ricorrenti). Il tribunale regionale di giustizia amministrativa, pur dichiarando che l'eccezione era superata dalla presenza degli altri due ricorrenti, ha però anche affermato che il rappresentante della lista è legittimato al ricorso perché è «portatore di un interesse all'impugnativa finalizzata al rispetto della legge e alla regolare formazione degli organi elettivi»; e in presenza di tale affermazione di principio il Collegio non può esimersi dal riesaminare la questione. In materia di legittimazione ad agire la regola fondamentale è quella sancita dall'articolo 81 del codice di procedura civile, secondo cui per agire in giudizio bisogna essere portatori di un interesse personale proprio, salvi i casi in cui la legge espressamente preveda la legittimazione a difendere interessi altrui o collettivi o generali («Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui»). Il rappresentante di lista, a differenza dei candidati non eletti, non ha, com'è evidente, un interesse proprio a impugnare i risultati elettorali. D'altra parte nessuna disposizione delle leggi sulle elezioni degli organi degli enti locali, che pure prevedono la legittimazione di ciascun elettore dell'ente locale a ricorrere contro le operazioni elettorali (c.d. legittimazione popolare), contiene un'analoga norma che attribuisca la legittimazione a ricorrere ai rappresentanti delle liste. L'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, che configura i rappresentanti delle liste come tutori della legge, è inconferente rispetto alla questione della loro legittimazione ad agire. D'altra parte essa prova troppo, perché, se quella qualificazione fosse rilevante per attribuire la legittimazione a ricorrere, si dovrebbe riconoscere ai rappresentanti delle liste la legittimazione processuale indipendentemente dalle liste o dai candidati che il ricorso mira a favorire; e infine è insostenibile alla stregua della funzione dei rappresentanti delle liste, che, implicita nella denominazione, è semplicemente quella di vegliare, bensì, durante le operazioni elettorali, sul rispetto della legge, ma nell'interesse della lista rappresentata; allo scopo, s'intende, di riferire poi al partito e ai candidati interessati. I loro poteri sono previsti dall'articolo 26 del decreto del presidente della repubblica 30 marzo 1957 n. 361, contenente il testo unico delle leggi sull'elezione della Camera dei deputati, che al primo comma dispone: «Il rappresentante di ogni lista di candidati ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale, sedendo al tavolo dell'Ufficio stesso o in prossimità, ma sempre in luogo che gli permetta di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni»; e al secondo comma prosegue: «Il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali».

Il motivo, pertanto, è fondato e va accolto, e per l'effetto l'avvocato ... va estromesso dal giudizio.

Gli appellanti ripropongono poi il motivo d'inammissibilità delle censure sulle singole schede elettorali, formulate dai ricorrenti sulla base delle informazioni avute dal signor ..., che ha ottenuto dall'amministrazione di accedere al materiale elettorale e di visionare tutte le schede bianche, nulle e contenenti voti di liste e preferenze annullati. La difesa dei resistenti nella memoria difensiva depositata in vista dell'udienza di discussione dà atto delle decisioni con le quali questa Sezione ha escluso il diritto d'accesso alle schede elettorali, delle quali l'amministrazione ha la detenzione a titolo di custodia, che devono essere conservate in plichi sigillati e che possono essere esaminate, da incaricati del giudice e in contraddittorio, solo nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali previsti dalla legge a tutela degli interessi dei candidati e dei cittadini elettori (9 maggio 2006 n. 2531, 19 giugno 2006 n. 3593). E il Collegio non può che confermare quei precedenti, condividendo la doglianza dei ricorrenti circa l'illegittimità dell'accesso eseguito dal signor ... il quale inoltre, come capolista eletto, non poteva avere nessun interesse personale all'accesso. Da tale considerazione peraltro non discende automaticamente che non si debba tener

conto delle censure formulate nel ricorso sulle singole schede elettorali, né d'altra si può condividere la tesi dei resistenti, che il provvedimento che ha concesso l'accesso dovesse esser impugnato in questo giudizio con ricorso incidentale. La questione è semplicemente di tener conto, ai fini dell'utilizzabilità delle schede acquisite agli atti di causa con istruttoria disposta dal giudice amministrativo, del fatto che i plichi con le schede erano stati precedentemente aperti e messi a disposizione di un privato; questione che va risolta caso per caso.

Omissis.